

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(Nn. 98, 1052 *Urgenza*, 1053, 1080, 1135, 1369 e 1445-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA ED AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE SALARI)

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Abrogazione degli articoli 116, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 330, 332, 364, 553, 559, 560, 561, 562, 563, 587, 656 del codice penale e modificazione degli articoli 290, 573 e 574 dello stesso codice (n. 98)

d'iniziativa dei senatori TOMASSINI, VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU, FILIPPA, LIVIGNI, MASCIALE, MENCHINELLI, NALDINI, PELLICANO', PREZIOSI e RAIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1968

Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 302, 303 e 656 del codice penale (n. 1052-*Urgenza*)

d'iniziativa dei senatori TOMASSINI, VALORI, DI PRISCO, ALBARELLO, CUCCU, FILIPPA, LI VIGNI, MASCIALE, MENCHINELLI, NALDINI, PELLICANO', PREZIOSI, RAIA e VENTURI Lino

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1970

Abrogazione degli articoli 272 e 305 del codice penale (n. 1053)

d'iniziativa dei senatori **PARRI, GATTO Simone, ALBANI, ANDERLINI, ANTONICELLI, BONAZZI, CORRAO, GALANTE GARRONE, LEVI, MARULLO, OSSICINI e ROMAGNOLI CARETTONI Tullia**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1970**

---

Abrogazione degli articoli 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 290, 291, 292, 293, 297, 302, 303, 304, 305, 330, 331, 332, 333, 340, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 635, secondo comma, 654, 655, 656 e 657 del codice penale (n. 1080)

d'iniziativa dei senatori **MARIS, TROPEANO, PETRONE, LUGNANO, TEDESCO Giglia, MACCARRONE Pietro, VENANZI, FABIANI, CINCIARI RODANO Maria Lisa, SECCHIA, GIANQUINTO, CAVALLI, BENEDETTI e D'ANGELOSANTE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1970**

---

Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 635, secondo comma n. 2, 654, 656 e 657 del codice penale; modifica degli articoli 327, 340, 415, 610, 614, 655 dello stesso codice; disposizioni aggiuntive agli articoli 330, 331, 332, 333, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 633, 634, 635 e 637 dello stesso codice (n. 1135)

d'iniziativa dei senatori **PIERACCINI, ZUCCALA', ARNONE, BANFI, BARDI, BLOISE, CAVEZZALI, CIPELLINI, FOSSA, FORMICA, MANCINI, e MINNOCCI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1970**

---

Abrogazione dei reati di vilipendio previsti dagli articoli 290 e 291 del codice penale, abrogazione del terzo comma dell'articolo 313 e modificazione degli articoli 292 e 292-*bis* del medesimo codice; modificazione dell'articolo 234 e abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 392 del codice di procedura penale (n. 1369)

**d'iniziativa dei senatori CODIGNOLA e VIGNOLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1970**

---

Abrogazione e modificazione di alcune norme del codice penale (n. 1445)

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

**NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1970**

---

**Comunicata alla Presidenza il 7 agosto 1971**

---

## I.

ONOREVOLI SENATORI. — La vostra Assemblea è chiamata ad esaminare contemporaneamente sette disegni di legge che comportano tutti abrogazioni, modifiche o disposizioni aggiuntive di norme comprese quasi totalmente nel libro secondo del codice penale che tratta dei delitti in particolare; tranne quelle contenute negli articoli 654, 655, 656 e 657 che fanno parte del terzo libro relativo alle contravvenzioni.

Scendendo ad un esame dell'oggetto delle norme stesse si rileva che quelle comprese tra l'articolo 265 e l'articolo 274 sono classificate nel codice penale tra i delitti contro la personalità internazionale dello Stato e cioè disfattismo politico ed economico in tempo di guerra, attività antinazionali e sovversive, associazioni antinazionali e sovversive, istigazione di militari a disobbedire alle leggi, propaganda ed apologia sovversive ed antisociali eccetera. Quelle comprese tra il 278 e il 293 sono classificate tra i delitti contro la personalità interna dello Stato e cioè prevalentemente i delitti di vilipendio; quelle comprese tra il 302 e il 305 riguardano l'istigazione a commettere taluni dei delitti previsti dagli articoli sopra citati, l'apologia degli stessi, la cospirazione politica mediante accordo o associazione al fine di commettere uno dei delitti previsti dall'articolo 302; quelle comprese tra il 330 e il 340 sono classificate tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e cioè l'abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori o interruzione degli stessi eccetera; quelle tra il 341 e il 344 fra i delitti commessi da privati contro la pubblica amministrazione e cioè violenza, resistenza, minacce, oltraggio a corpi politici, amministrativi, giudiziari, oltraggio a pubblici ufficiali, pubblici impiegati, eccetera; quelle dal 502 al 512 sono classificate tra i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (serrata, sciopero); quelle tra il 654 e il 657 tra le contravvenzioni concernenti le manifestazioni sediziose o pericolose.

Vi sono infine norme che — come vedremo — possono riallacciarsi ad alcuni di questi raggruppamenti l'art. 327 (ecctamento al disprezzo e vilipendio delle istituzioni, delle leggi e degli atti dell'autorità da parte del pubblico ufficiale) art. 415 (istigazione a disobbedire alle leggi), articolo 610 (violenza privata solo però se commessa in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali); altra norma, l'articolo 364 (omessa denuncia di reato da parte del cittadino) non riconducibili ad alcuna di dette categorie, ma solo ad una particolare concezione dello Stato e dei rapporti tra questo e il cittadino.

A parte quindi la previsione di abrogazione o modifiche di alcune norme isolate e aventi natura particolare e di quelle relative a delitti commessi da privati contro la pubblica manifestazione (artt. 341, 342, 343, 344), tutte le altre abrogazioni, modifiche e disposizioni aggiuntive possono considerarsi ispirate da tre fondamentali principi costituzionali e cioè:

diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi (art. 17);

diritto dei cittadini ad associarsi liberamente (art. 18);

diritto dei cittadini a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (art. 21);

o essere esaminate alla luce degli articoli 39 e 40 in quanto relativi alla libertà della organizzazione sindacale e all'esercizio del diritto di sciopero.

Siamo così pervenuti ad individuare le ragioni che hanno determinato la presentazione di tutti i disegni di legge in questione.

## II.

Non si può certo nascondere che l'essere chiamati a trattare questi problemi a quasi 25 anni dalla entrata in vigore della Costituzione repubblicana, suscita in ciascuno di noi diversi stati d'animo e motivi di seria riflessione.

Ma non è questo il momento e la sede per farsi sedurre da queste divagazioni.

Deve invece rallegrarci la constatazione che finalmente il Parlamento dopo tanti nobili sforzi di Commissioni (a cominciare da quella Tupini del '45) dopo tanti progetti governativi (a cominciare da quello Piccioni del 1950) dopo oltre un centinaio di progetti di iniziativa parlamentare, si accinge a dare un colpo di piccone al codice che il fascismo dopo pochi anni dalla instaurazione della dittatura impose al popolo italiano.

Di ciò va dato merito alla perseveranza con cui l'attuale Governo ha proseguito sulle vie già intraprese dai precedenti e alla appassionata diligenza dei nostri colleghi presentatori dei diversi disegni di legge.

Disegno di legge governativo e disegni di legge d'iniziativa di nostri colleghi rispondono ad esigenze che attendono ormai una risposta immediata anche se tale risposta non fosse imposta dalle norme della Costituzione sopra ricordate e da convenzioni internazionali (Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo proclamata dall'Assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1968. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 da tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa anche se tuttora uno solo l'ha ratificata. Patti delle Nazioni Unite, relativi ai diritti politici, sociali, culturali eccetera). Più forti, infatti, delle norme scritte sono le richieste della coscienza popolare che maturata politicamente e socialmente nell'esercizio della democrazia, non può più tollerare il permanere di disposizioni che suonano offesa a tale coscienza e limite alla libera espansione della personalità umana.

Nel clima in cui le disposizioni in esame furono imposte lo Stato era tutto e l'individuo esisteva solo come onda nel grande oceano. Ora l'individuo ha riacquisito il suo primato come persona con diritti anteriori e trascendenti quello dello Stato.

Tuttavia il problema dei rapporti tra l'individuo e lo Stato non si può risolvere in

concreto con un semplice capovolgimento di criterio spostando l'ago della bilancia all'estremo opposto.

Anche ripudiando come si ripudia ogni concezione dello Stato che non riconosca la collocazione dell'individuo come sopra precisata, con diritti cioè originari e inalienabili che lo Stato deve soltanto riconoscere e tutelare, non si può contestare che ogni Stato in quanto tale non può rinunciare allo scopo fondamentale di ogni organizzazione statale che è quello di conservare l'esistenza della società nello stesso organizzata e farla progredire in conformità alle aspirazioni di tutti i suoi membri.

Il problema di trovare il punto del giusto equilibrio tra queste due supreme esigenze è coevo al sorgere della civiltà e sono rari nella storia i periodi in cui tale equilibrio è stato realizzato sia pure parzialmente.

Il pendolo ha oscillato da un estremo all'altro ma più frequentemente si è arrestato in quello dell'oppressione e delle catene tanto che anche oggi si può sottoscrivere il grido di angoscia che Rousseau ci ha lasciato nel Contratto sociale: « L'uomo è nato libero ed è dovunque in catene... Come si giustifica questo fatto? ».

Forse la risposta più esatta è quella di Sartre quando afferma: « L'uomo essendo stato condannato ad essere libero, porta il peso tutto intero sulle spalle »; esatta, s'intende, solo se viene interpretata nel senso che è l'uomo che nel dono sublime della libertà deve trovare la forza e la luce per salire sempre più in alto senza farsi schiacciare dal peso stesso e cedere alle lusinghe degli ozi svirilizzanti delle dittature.

In tale quadro riteniamo si debba affrontare l'esame dei disegni di legge in questione che è poi quello risultante dallo spirito e dalla lettera della nostra Costituzione.

Le norme poste a suprema garanzia dei diritti della persona umana vanno infatti interpretate non isolatamente ma nel complesso del testo costituzionale ove altrettanto solenni sono i richiami ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale di tutti i cittadini.

## III.

Dei quattro gruppi in cui ho riunito i reati al vostro esame, il più importante è indubbiamente quello che riguarda il diritto alla libertà di espressione o come più comunemente si dice « libertà di opinione ».

« L'uomo — scrisse Pascal » non è che una canna, ma è una canna pensante » e La Fontaine aggiunge come auspicio: « Possa l'uomo — questa canna pensante — raddrizzarsi dopo ogni tempesta, restando fedele alla sua vocazione ».

Togliere all'uomo la facoltà di pensare o meglio di pensare liberamente in realtà sembrerebbe impossibile; ma raffinate tecniche moderne e l'onnipotenza di certi apparati statuali possono invece facilmente pervenire a tale obiettivo come si afferma anche nella relazione alla citata Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, ove si ricordano gli « abominevoli mezzi di inchiesta poliziesca, o di istruttoria giudiziaria che privano l'individuo sospetto o incolpato del controllo delle sue facoltà intellettuali e della sua coscienza ».

Il sacrario della coscienza di fronte a tali sistemi non sarebbe così che un ricordo di tempi passati.

Per tali considerazioni ben può parlarsi quindi di libertà di opinione prima ancora che di libertà di espressione.

Secondo alcuni autori il riconoscimento di tali libertà « darebbe soddisfazione ad una necessità dell'ordinamento più o almeno oltre che ad un bisogno dell'individuo in quanto le regole del diritto costituiscono anzitutto un invito a tutti ed a ciascuno ad offrire ogni elemento direttamente od indirettamente utile al miglioramento delle regole giuridiche e della loro applicazione, un appello generale perchè sia espresso consenso, dubbio, biasimo, eccetera; un invito insomma alle libere manifestazioni del pensiero e specie perchè nessun pensiero può dirsi a priori irrilevante ». (cfr. ESPOSITO: *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, in Rivista It. per le Scienze Giuridiche 1957-1958).

Il fondamento individualistico della libertà di manifestazione del pensiero come di un diritto inviolabile dell'individuo isolato di fronte allo Stato verrebbe così sostituito o almeno ampliato da tale concezione funzionale della libertà di manifestazione stessa, ma contro tale tendenza il medesimo autore formula serie riserve con precisi riferimenti ad esperienze in atto in alcuni Paesi, mentre d'altro canto sempre il medesimo afferma che l'articolo 21 della nostra Costituzione non attribuisce un diritto funzionale ma individuale indipendentemente da vantaggi o svantaggi che possano derivare allo Stato.

Uniche restrizioni a tale diritto sono quelle destinate a tutelare un bene individuale di altri cittadini (onore, reputazione, dignità, riservatezza): tutto un campo in cui l'uomo sempre più difficilmente sembra poter trovare un angolo soltanto suo senza intromissioni altrui, e un bene sociale nel cui ambito secondo la nostra Costituzione rientra solo « il buon costume ».

In merito — secondo il professor Cereti — in *Novissimo Digesto Italiano*, UTET, Vol. XII, pag. 866 e segg.: « devesi partire dalla considerazione che l'espressione non ha lo stesso significato nelle varie norme civili, penali internazionali o costituzionali nelle quali è usata, così come può essere intesa diversamente a seconda sia riferita ad una azione o ad una manifestazione del pensiero ».

Come divieto all'azione la contrarietà al buon costume si richiama precipuamente alla morale sessuale (oscenità) o all'eccitamento degli istinti più bassi e quasi animaleschi dell'uomo.

Con riferimento al pensiero è contraria al buon costume la manifestazione che perverta il retto giudizio, fomenti la malvagità, offenda il comune convincimento morale.

Perchè si verifichi contrarietà al buon costume non è però sufficiente che il pensiero manifestato sia difforme dalla morale corrente: occorre l'offesa al normale senso morale secondo il convincimento medio e la pubblica opinione.

Più specificamente forse può ritenersi contrario al buon costume ciò che, muovendo da un'interiore opposizione al comune senso

morale, lo irrida o lo offenda inducendo od eccitando alla corruzione alla perversione ed al compimento di un reato ».

Rientra in tale nozione anche tutto ciò che costituisce contraffazione, alterazione, falsificazione del pensiero?

Secondo l'Esposito e secondo il Cereti (*ibidem*) a tale manifestazione non deve accordarsi alcuna tutela perchè non merita tutela ciò che è diretto a trarre altri in inganno o a falsare la formazione della privata e della pubblica opinione.

Che la menzogna, la slealtà o l'inganno non siano indici di buon costume e non possano ritenersi certamente mezzi idonei a formare e a sviluppare la persona umana e a contribuire così al progredire morale e sociale della società e non debbano godere perciò delle garanzie costituzionali stabilite per la libertà di opinione ed espressione, sembra cosa pacifica: le difficoltà sorgono nel realizzare in norme concrete tali principi.

Comunque, a norma dell'articolo 21 della Costituzione, spetta al legislatore fissare il concetto di buon costume.

Più grave problema è quello relativo ai rapporti tra libertà di manifestazione del pensiero e l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

Secondo alcuni autori (Esposito *ibidem*) il problema non dovrebbe nemmeno essere posto perchè l'articolo 21 della Costituzione non ammette interpretazioni estensive: secondo altri (Cereti *ibidem*) non ogni possibile minaccia all'ordine pubblico o legale può costituire un limite alla libertà di pensiero, bensì quella manifestazione che si traduca in incitamento all'uso della violenza o istigazione a reati in quanto la nostra Costituzione consacrerrebbe come principio generale di diritto costituzionale il diritto dei cittadini, a sentirsi liberi e sicuri sotto l'impero dell'ordinamento legale anche contro eventuali minacce o violazioni che si presentano sotto lo scudo di altri diritti o libertà costituzionalmente garantiti.

La Corte costituzionale non segue la tesi dell'Esposito e sostiene che se « per turbamento dell'ordine pubblico bisogna intendere l'insorgere di un concreto ed effettivo

stato di minaccia per l'ordine legale, mediante mezzi illegali idonei a scuoterlo... è chiaro che non possono essere considerate in contrasto con la Costituzione le disposizioni legislative che effettivamente ed in modo proporzionato siano volte a prevenire e reprimere siffatti turbamenti.

Il che tanto più vale quando si tratti di beni — come l'ordine pubblico — che sono patrimonio dell'intera collettività ». (Sentenza 16 marzo 1962, n. 19).

#### IV

Delimitata così la materia in discussione e compiuto un tentativo certo sommario e superficiale di chiarire i profondi motivi che dovrebbero guidare nell'esame di una parte della stessa — che è la più importante — occorre premettere che la 2<sup>a</sup> Commissione, nell'affrontare la vasta e complessa problematica ha deciso:

1) *di non isolare per quanto possibile tale esame dalla riforma generale del codice penale.*

Esso infatti si è svolto contemporaneamente a quello del primo libro del codice stesso il cui testo è stato già approvato dalla vostra Assemblea nella seduta del 2 luglio ultimo scorso.

Considerato poi che tra non molto tempo si dovrebbe procedere anche alla riforma del 2° e 3° libro e che buona norma, da non dimenticare mai, consiglia di procedere a vaste riforme quale quella che i disegni di legge sottendono in un quadro organico che tenga conto di tutto il sistema e tenuto conto, infine, che maggiori divergenze manifestatesi negli altri settori avrebbero rallentato il ritmo dei lavori, si è ritenuto di dover ultimare senza indugi l'esame della parte relativa ai reati di opinione, di espressione, di associazione e di quelle altre norme di diversa natura (ad esempio in materia di sciopero in più evidente contrasto con la Costituzione) sulle quali non è stato difficile il consenso unanime o quasi dei Commissari.

Per molte di tali norme la Commissione è stata unanime, in conformità anche alle proposte del disegno di legge del Governo, nel proporre la abrogazione, per altre essa ha deciso a maggioranza, con le consuete riserve delle minoranze proponendosi invece, una modifica o della sostanza o della pena.

Tale scelta sta comunque sempre a significare che l'eliminazione di una gran parte dei reati in oggetto è sembrata più facilmente realizzabile senza portare turbamenti e disarmonie nell'insieme del nostro sistema penale; essa, peraltro, sembra anche rispondere ad esigenze più urgenti ed immediate della pubblica opinione;

2) *Nell'affrontare tale lungo cammino sono stati tenuti presenti tutti i disegni di legge sopra citati; da tutti accettando quanto è stato possibile per pervenire agli obiettivi che ora qui di seguito verranno specificati.*

Scendendo al concreto non è stata accolta dalla maggioranza la proposta abrogazione degli articoli 265 (disfattismo politico), 267 (disfattismo economico) perchè si tratta di previsioni delittuose limitate al tempo di guerra e dell'articolo 266 (istigazione di militari a disobbedire alle leggi) ritenendo la disciplina militare un bene da tutelarsi con particolare rigore.

L'abrogazione che si propone degli articoli 269, 270, 271, 272, 273 e 274, tutti considerati diritti contro la personalità internazionale dello Stato, trova evidente giustificazione nei precetti della Costituzione (libertà di espressione o di associazione).

L'articolo 269 prevede un delitto ignoto alla legislazione precedente quella fascista del 1926 per la difesa dello Stato e per quanto la Corte di cassazione a Sezioni Unite con sentenza 24 febbraio 1956 abbia ritenuta infondata la questione sulla incostituzionalità del medesimo, esso appare di pura marca fascista ed antidemocratica mirando, in origine, a colpire coloro che nell'esilio cercavano riparo alle persecuzioni del regime.

Così pure l'articolo 270 è stato attinto, sia pure con variazioni, dalla citata legge del 1926 e la Commissione è stata unanime nel

respingere anche la formula contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge governativo che restringe la punibilità dei promotori e dei partecipanti all'associazione soltanto quando questa ha per fine l'organizzazione di « attività dirette a mutare con mezzi violenti l'ordinamento costituzionale dello Stato ». Si è ritenuto infatti che tali associazioni non possono certo agire allo scoperto o senza armi; esse, in realtà, o sono segrete e allora soccorre l'articolo 18 della Costituzione o sono militarmente organizzate e allora soccorre il decreto legislativo 14 febbraio 1948; o comunque incappano nelle sanzioni per i detentori di armi o in quelle della ordinaria prevenzione ad opera della Polizia.

In tutti gli altri casi quindi non può che trattarsi di manifestazioni, sia pure peregrine, di opinioni.

L'articolo 271 si inquadra nell'atmosfera del regime con il far coincidere « lo spirito nazionale » con « quello fascista ».

E lo stesso si può dire dell'articolo 272 capoverso secondo, che del resto la Corte costituzionale con sentenza n. 87 del 6 luglio 1966, ha già dichiarato incostituzionale, mentre anche il primo e terzo capoverso non possono non rientrare nell'ampio concetto della libertà di pensiero o ricadere sotto le sanzioni previste dall'articolo 414.

Gli articoli 273 e 274 di chiara ed identica matrice fascista, diretti contro la libertà di associazione, non possono che seguire la stessa sorte dei precedenti.

Dei delitti contro la personalità interna dello Stato si propone l'abrogazione del solo articolo 279 che tutela la prerogativa della non responsabilità del Capo dello Stato per gli atti del Governo (art. 90 della Costituzione).

È sembrato infatti che per la difesa e tutela della figura del Presidente della Repubblica — come tale e come persona — provvedano con molta ampiezza altre norme.

Per l'abrogazione dell'articolo 303 che prevede la pubblica istigazione a commettere i reati di cui retro si richiama quanto detto in merito all'articolo 272 in quanto la stessa ipotesi delittuosa è prevista poi nell'ar-

articolo 416 di cui si avrà occasione di riparare per un comma che si proporrà di aggiungere al medesimo.

Si è così pervenuti ad affrontare il gruppo delle norme relative ai cosiddetti reati di vilipendio (articoli 290, 290-bis, 291, 292, 292-bis e 299) di cui si propone la sola abrogazione dell'articolo 292-bis che prevede come aggravante nei reati suddetti, sempre considerati contro la personalità interna dello Stato, l'essere stati commessi da un militare in congedo.

Molto tempo la Commissione ha dedicato all'esame di tali articoli ma non è stato possibile andare al di là di quanto proposto nel disegno di legge governativo e cioè ad una riduzione della pena nei limiti massimi di tre anni pur conservando la competenza speciale in materia delle Corti di assise.

Per un mero incidente anzi si è andati oltre le intenzioni respingendo addirittura l'articolo 5 del disegno di legge del Governo e mantenendo così la norma attualmente in vigore.

Per esplicita riserva delle opposizioni la discussione in argomento si riaccenderà e si estenderà.

L'articolo 21 della Costituzione — è augurabile — potrà così trovare dopo tante dispute dottrinarie e giurisprudenziali una applicazione veramente rispondente a quella che è oggi l'opinione dominante nel Paese.

La Commissione, come appare dal testo proposto, ha ritenuto a maggioranza, che il diritto di criticare e sindacare il comportamento delle Istituzioni costituzionali (Governo, Assemblee legislative, Magistratura, eccetera) e delle Forze armate, deve trovare dei limiti in diritti egualmente tutelati (diritti personalissimi) e che tale diritto può bene e ampiamente estrinsecarsi anche ricorrendo a forme, stili, espressioni accesi, drastici, violenti, eccetera, purchè senza contenuto di disprezzo, di dileggio o di oltraggio come una abbondante giurisprudenza ha ormai in materia stabilito. Ma come già abbiamo premesso nella parte generale non sarà difficile d'altra parte sostenere che l'articolo 21 della Costituzione non ha posto alcun limite alla libertà di opinione e di espressione e che ogni

tentativo di porre condizioni potrebbe sempre risolversi in una pastoia di facile manovra in mano ai detentori del potere.

D'altra parte si potrà ancora obiettare — come sempre già accennato nella parte generale — che ogni ordinamento — qualunque sia la ideologia che lo ispira — deve provvedere alla tutela propria e deve porre dei limiti sia pure i più labili e i più lontani dai pur vastissimi orizzonti che circoscrivono il campo di libera espansione dei diritti del cittadino.

E si sarà tentati magari d'invocare ben note norme vigenti nelle democrazie popolari ove processi anche recentissimi a scrittori ed intellettuali evocano alla nostra coscienza ricordi di tempi per noi veramente lontani.

Si cammina indubbiamente in un terreno cosparso di carboni ardenti, tanta è la delicatezza della materia, in cui cozzano le supreme esigenze della conservazione della società e quelle del libero sviluppo della persona.

C'è da augurarsi che la saggezza della Vostra Assemblea trovi quel giusto punto di equilibrio che assicuri le une e le altre.

\* \* \*

Sono note le affinità anche di origini tra i reati di vilipendio e quelli di oltraggio; tanto che nel diritto romano — ci sia perdonata questa unica divagazione di natura stanca — rientravano ambedue nella formula del *crimen maiestatis*.

Logico è quindi ora il passaggio all'esame di alcune modifiche che si propongono in tale campo con una notevole riduzione delle pene previste dall'articolo 341 (oltraggio a pubblico ufficiale) e con l'introduzione, attraverso un articolo 344-bis, della scriminante ora prevista dall'articolo 4 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 268, che perfezionando anche formalmente tale testo, in quanto parla di non punibilità anzichè di non applicabilità, stabilisce appunto che non sono punibili gli autori dei reati di violenza, minaccia, resistenza, oltraggio ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, oppure ad un pubblico impiegato quan-

do questi vi abbiano « dato causa con atti arbitrari o eccedendo i limiti delle loro attribuzioni ».

Sulle modifiche proposte all'articolo 415 togliendo la frase « all'odio tra le classi sociali » e aggiungendo invece « all'odio contro singoli o collettività sulla base di distinzioni di razza eccetera », che evoca sinistramente il razzismo e il genocidio, non si richiedono certo chiarimenti.

La proposta aggiunta di un comma all'articolo 416 trae giustificazione, come già accennato parlando degli articoli 272 e 303, e in considerazione delle modifiche apportate in materia dalla necessità di assicurare una maggior tutela dei delitti contro la personalità internazionale ed interna dello Stato nella ipotesi di associazione per delinquere.

Infatti l'articolo 416, attualmente in vigore prevede la punibilità solo quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere « più delitti ».

Quando tali delitti però abbiano il fine specifico sopra precisato, con l'aggiunta che si propone è sufficiente che l'associazione si proponga *anche* la commissione di uno solo di essi.

\* \* \*

Come accennato in precedenza, seguendo le indicazioni del disegno di legge governativo la Commissione è stata unanime nel proporre l'abrogazione degli articoli 502, 503, 505, 507 e 509 e del n. 2 del secondo comma dell'articolo 635, nell'aggiungere l'abrogazione dell'articolo 504 e nel decidere di soprassedere all'esame di tutte le restanti norme anche perchè la Corte costituzionale ha già elaborato in materia criteri di chiaro orientamento per la Magistratura ordinaria.

La Commissione propone, quindi, l'abrogazione di quelle norme isolabili da tale contesto e contrastanti nettamente con la Costituzione ed il rinvio per le altre alla riforma del secondo libro del codice penale; del resto analogamente ci si è comportati nel vasto campo dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione, ove sia pure per altri motivi si è toccato solo il delitto di oltraggio.

Per quanto riguarda le abrogazioni e modifiche delle norme contenute nel terzo libro del codice penale (654-55-56-57) si ritiene superfluo ogni commento. E *rari nantes* l'articolo 327 previsto tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione di cui si propone la modifica seguendo il disegno di legge Pieraccini e l'articolo 364 previsto tra quelli contro l'attività giudiziaria di cui seguendo il disegno di legge governativo si propone l'abrogazione.

Dall'attuale articolo 327, secondo la modifica proposta viene eliminata la frase « ovvero l'apologia di fatti contrari alle leggi, disposizioni, eccetera » essendo ciò in evidente contrasto con il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero.

L'articolo 364 che imponendo al cittadino di denunciare immediatamente i delitti sia pure contro la personalità dello Stato, di cui abbia avuto notizia, pretende di fare di ogni cittadino uno strumento di polizia e sopprimerlo è certamente buona cosa.

## V

Onorevoli senatori, il vostro relatore non si illude certo di essere stato all'altezza del compito affidatogli e le note che precedono non possono costituire una introduzione adeguata all'importanza degli argomenti sui quali siete chiamati a discutere ed a decidere.

Si tratta di problemi, come già accennato, sorti con il nascere della civiltà occidentale e con l'affermarsi della personalità etica reclamante il suo spazio al di fuori e al di sopra degli ordinamenti statuali.

Quel grande studioso che fu Gaetano De Santis e che molti di voi rivedranno in questa occasione seduto qui nel suo scanno, nella monumentale opera: « La storia dei greci » (Edizioni « La Nuova Italia », vol. II) ha dedicato un capitolo a Socrate evocandone la luminosa figura di protomartire della libertà del pensiero europeo, pur così ricco di martiri.

Riferendosi alla drammatica vicenda storica della lotta tra Socrate e il potere politico ateniese svoltasi in un momento di gran-

di tensioni ideali (la disputa tra Socrate e i Sofisti) politiche e sociali (la lotta fra Trasitolo e i settanta di File contro i trenta sostenuti da Sparta) il grande Maestro scrive: « Un nuovo elemento s'era introdotto nella storia umana la quale ormai non poteva più svolgersi se non nella tensione tra i due poli della personalità individuale e della statalità. Fecondo, sebbene non di rado tragico contrasto che domina d'allora in poi tutta la storia della civiltà europea e da solo salvaguarda gli Stati dall'irrigidimento in cui necessariamente cadrebbero se la libera personalità non si erigesse del conti-

nuo a giudicare delle loro istituzioni, se non si sforzasse del continuo di saggiarle a quelle leggi non scritte che si rivelano all'individuo il quale ascolti nella propria coscienza l'imperativo divino ».

C'è già dunque nella dottrina di Socrate l'alba di quel Messaggio palestinese in cui furono per sempre fissati i limiti dei poteri di Cesare di fronte a quelli di Dio.

Che la vostra illuminata coscienza sappia offrire al nostro Paese una felice e feconda sintesi di questo drammatico millenario contrasto.

SALARI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Abrogazione e modificazione  
di alcune norme del codice penale**

## Art. 1.

Gli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 279, 292-bis, 303, 305, 364, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 654, 657 del codice penale sono abrogati.

## Art. 2.

L'articolo 278 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 278 (*Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica*). — Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

## Art. 3.

L'articolo 290 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 290 (*Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali, delle Forze armate dello Stato e della Liberazione*). — Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della Liberazione ».

## Art. 4.

L'articolo 292 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 292 (*Vilipendio alla bandiera o altro emblema dello Stato*). — Chiunque vilipende la bandiera nazionale o altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.

Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale della Repubblica ».

## Art. 5.

L'articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 299 (*Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero*). — Chiunque nel territorio dello Stato, vilipende, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno italiano, è punito con la reclusione fino ad un anno ».

## Art. 6.

L'articolo 302 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 302 (*Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo*). — Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione ».

## Art. 7.

L'articolo 327 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 327. (*Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti delle autorità*). — Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio è punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 160.000.

La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio ».

#### Art. 8.

L'articolo 341 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 341 (*Oltraggio a un pubblico ufficiale*). — Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale e a causa delle sue funzioni.

La pena è aumentata:

1) se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato;

2) se il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di più persone.

Fuori dai casi indicati nel precedente capoverso, qualora il fatto, per le modalità e le circostanze dell'azione, risulti di lieve entità, si applica la multa da lire 30.000 a lire 400.000 ».

#### Art. 9.

Dopo l'articolo 344 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 344-bis (*Casi di non punibilità*). — Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 e 344, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato vi abbia dato causa o con atti arbitrari o eccedendo i limiti delle sue funzioni ».

#### Art. 10.

L'articolo 415 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 415 (*Istigazione a disobbedire alle leggi*). — Chiunque pubblicamente istiga al-

la disobbedienza alle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio contro singoli o collettività sulla base di distinzioni di razza, o di differenza di religione o di nazionalità, è punito con la reclusione fino a tre anni ».

Art. 11.

All'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Le stesse pene si applicano, quando la associazione è diretta a commettere anche uno solo dei delitti indicati nell'articolo 302 ».

Art. 12.

Il numero 2 del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale è abrogato.

Art. 13.

L'articolo 655 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 655 (*Radunata armata*). — Chiunque partecipa armato a una radunata che, per circostanze di tempo e di luogo, è atta a turbare l'ordine pubblico, è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino ad un anno.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata ».

Art. 14.

L'articolo 656 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 656 (*Pubblicazione o diffusione di notizie false che turbino l'ordine pubblico*). — Chiunque pubblica o diffonde notizie false che turbino l'ordine pubblico è punibile, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 300.000 ».

**DISEGNO DI LEGGE (n. 98)**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TOMASSINI ED ALTRI

**Abrogazione degli articoli 116, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 330, 332, 364, 553, 559, 560, 561, 562, 563, 587, 656 del codice penale e modificazione degli articoli 290, 573 e 574 dello stesso codice**

**Art. 1.**

Gli articoli 116, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 330, 332, 364, 553, 559, 560, 561, 562, 563, 587 e 656 del codice penale sono abrogati.

**Art. 2.**

Sopprimere all'articolo 290 l'espressione: « ovvero il Governo ».

**Art. 3.**

Sostituire all'articolo 573 l'espressione: « è punito a querela di questo » con la seguente: « è punito a querela dei genitori o di uno di essi ».

**Art. 4.**

Sostituire all'articolo 574 l'espressione: « è punito a querela del genitore esercente la patria potestà », con la seguente: « è punito a querela dei genitori o di uno di essi ».

**DISEGNO DI LEGGE (n. 1052)**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI TOMASSINI ED ALTRI

---

**Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272,  
273, 274, 302 e 656 del codice penale**

*Articolo unico.*

Gli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274,  
302, 303 e 656 del codice penale sono abro-  
gati.

**DISEGNO DI LEGGE (n. 1053)**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PARRI ED ALTRI

---

**Abrogazione degli articoli 272 e 305  
del codice penale**

*Articolo unico.*

Gli articoli 272 e 305 del codice penale  
sono abrogati.

**DISEGNO DI LEGGE (n. 1080)**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MARIS ED ALTRI

**Abrogazione degli articoli 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 290, 291, 292, 293, 297, 302, 303, 304, 305, 330, 331, 332, 333, 340, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 635, secondo comma, 654, 655, 656 e 657 del codice penale**

*Articolo unico.*

Gli articoli 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 290, 291, 292, 293, 297, 302, 303, 304, 305, 330, 331, 332, 333, 340, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 635, secondo comma, 654, 655, 656, 657 del codice penale sono abrogati.

**DISEGNO DI LEGGE (n. 1135)**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PIERACCINI ED ALTRI

**Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 635, secondo comma n. 2, 654, 656 e 657 del codice penale; modifica degli articoli 327, 340, 415, 610, 614, 655 dello stesso codice; disposizioni aggiuntive agli articoli 330, 331, 332, 333, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 633, 634, 635 e 637 dello stesso codice**

**Art. 1.**

Gli articoli 269, 270, 271, 272, 273 e 274 del codice penale sono abrogati.

**Art. 2.**

L'articolo 327 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 327. (*Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti delle autorità*). — Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio è punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 160.000.

La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio ».

**Art. 3.**

Dopo l'articolo 333 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 333-bis. (*Fatti commessi in occasione di sciopero*). — Le disposizioni di cui agli articoli 330, 331, 332 e 333 non sono applicabili allo sciopero ».

**Art. 4.**

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 340 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Ai fatti previsti dal presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 333-bis ».

**Art. 5.**

Dopo l'articolo 344 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 344-bis. (*Causa di non punibilità*). — Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti preveduti dagli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato vi abbia dato causa eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

Nei casi previsti dai predetti articoli si applica il terzo comma dell'articolo 59 ».

**Art. 6.**

L'articolo 415 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 415. (*Istigazione a disobbedire alle leggi*). — Chiunque pubblicamente incita alla violenza per disobbedire alle leggi di ordine pubblico ovvero all'odio contro singoli o collettività sulla base di distinzioni di razza o di differenza di religione o di nazionalità, è punito con la reclusione fino a tre anni ».

**Art. 7.**

Gli articoli 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510 e 511 del codice penale sono abrogati.

**Art. 8.**

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 610 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Se il fatto è commesso in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali, la pe-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

na è della multa fino a lire 200.000 e si procede a querela della persona offesa ».

## Art. 9.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 614 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano se i fatti ivi previsti riguardano stabilimenti agricoli o industriali ed avvengono in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali ».

## Art. 10.

Il n. 2) del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale è abrogato.

## Art. 11.

Dopo l'articolo 637 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 637-bis. (*Fatti commessi in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali*).

— Se i fatti preveduti dagli articoli 633, 634, 635 e 637 sono commessi in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali la pena è della multa fino a lire 200.000 e si procede a querela della persona offesa ».

## Art. 12.

L'articolo 654 del codice penale è abrogato.

## Art. 13.

L'articolo 655 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 655. (*Radunata armata*). — Chiunque partecipa armato ad una radunata è punito con l'arresto non inferiore a sei mesi ».

## Art. 14.

Gli articoli 656 e 657 del codice penale sono abrogati.

**DISEGNO DI LEGGE (n. 1369)**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CODIGNOLA ED ALTRI

**Abrogazione dei reati di vilipendio previsti dagli articoli 290 e 291 del codice penale, abrogazione del terzo comma dell'articolo 313 e modificazione degli articoli 292 e 292-bis del medesimo codice; modificazione dell'articolo 234 e abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 392 del codice di procedura penale**

## Art. 1.

Gli articoli 290 e 291 e il terzo comma dell'articolo 313 del codice penale sono abrogati.

## Art. 2.

Il titolo e il primo comma dell'articolo 292 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« (*Vilipendio alla bandiera*). — Chiunque vilipende la bandiera nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni ».

## Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 292-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« La pena prevista nei casi indicati dagli articoli 278 (offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica) e 292 (vilipendio della bandiera) è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo ».

## Art. 4.

L'articolo 234 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il procuratore generale trasmette al procuratore della Repubblica le querele, le denunce, le istanze, le richieste, i rapporti, i referti e le autorizzazioni che ha ricevuto, quando non ritiene di esercitare la facoltà attribuita al procuratore della Repubblica dall'articolo 232 ».

## Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 392 del codice di procedura penale è abrogato.

**DISEGNO DI LEGGE (n. 1445)**

D'INIZIATIVA GOVERNATIVA

**Abrogazione e modificazione  
di alcune norme del codice penale**

## Art. 1.

Gli articoli 269, 271, 272, 273, 274, 303, 305, 364, 502, 503, 505, 506, 507, 509, 654 e 657 del codice penale sono abrogati.

## Art. 2.

L'articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 270 (*Associazioni dirette a mutare con mezzi violenti l'ordinamento dello Stato*). — Chiunque, nel territorio dello Stato, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni per svolgere attività dirette a mutare con mezzi violenti l'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni ».

## Art. 3.

L'articolo 278 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 278 (*Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica*). — Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

## Art. 4.

L'articolo 290 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 290 (*Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali, delle Forze*

*armate dello Stato e della Liberazione*). — Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della Liberazione ».

## Art. 5.

L'articolo 291 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 291 (*Vilipendio alla nazione italiana*). — Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la reclusione fino ad un anno ».

## Art. 6.

L'articolo 292 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 292 (*Vilipendio alla bandiera o altro emblema dello Stato*). — Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.

Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato ed ogni altra bandiera portante i colori nazionali.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera ».

## Art. 7.

L'articolo 297 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 297 (*Offesa all'onore dei Capi di Stati esteri*). — Chiunque, nel territorio dello Stato, offende l'onore o il prestigio del

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capo di uno Stato estero, è punito con la reclusione fino a due anni ».

## Art. 8.

L'articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 299 (*Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero*). — Chiunque, nel territorio dello Stato, vilipende, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno italiano, è punito con la reclusione fino ad un anno ».

## Art. 9.

L'articolo 302 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 302 (*Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo*). — Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione ».

## Art. 10.

L'articolo 341 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 341 (*Oltraggio a un pubblico ufficiale*). — Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue

funzioni, è punito con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale e a causa delle sue funzioni.

La pena è aumentata:

1) se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato;

2) se il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di più persone.

Fuori dai casi indicati nel precedente capoverso, qualora il fatto, per le modalità e le circostanze dell'azione, risulti di lieve entità, il giudice può infliggere la multa da lire 30.000 a lire 400.000 ».

## Art. 11.

Dopo l'articolo 344 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 344-bis (*Casi di non punibilità*). — Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 e 344, quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato vi abbia dato causa eccedendo, con atti arbitrari, i limiti delle sue attribuzioni ».

## Art. 12.

L'articolo 415 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 415 (*Istigazione a disobbedire alle leggi*). — Chiunque pubblicamente incita alla disobbedienza alle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio contro singoli o collettività sulla base di distinzioni di razza, o di differenza di religione o di nazionalità, è punito con la reclusione fino a tre anni ».

## Art. 13.

All'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Le stesse pene si applicano, quando la associazione è diretta a commettere anche uno solo dei delitti indicati nell'articolo 302 ».

## Art. 14.

Il numero 2 del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale è abrogato.

## Art. 15.

L'articolo 655 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 655 (*Radunata armata*). — Chiunque partecipa armato a una radunata che, per circostanze di tempo e di luogo, è atta a turbare l'ordine pubblico, è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino ad un anno.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata ».